

# REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE IN ECONOMIA (Lavori, Forniture di beni e servizi – Incarichi esterni)

## SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Principi generali e ambito di applicazione
2	Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia
3	Tipologia delle forniture e servizi che possono eseguirsi in economia
4	Esecuzione in economia in casi particolari
5	Responsabile del procedimento/dell'esecuzione
6	Modalità di esecuzione degli interventi
7	Interventi in amministrazione diretta
8	Interventi per cottimo fiduciario
9	Incarichi professionali e di collaborazione esterna
10	Esecuzione con il sistema misto
11	Preventivi
12	Lavori d'urgenza
13	Lavori di somma urgenza
14	Stipulazione del contratto e garanzie
15	Tutela della sicurezza e regolarità del lavoro
16	Perizia suppletiva per maggiori spese
17	Pagamenti, contabilità e collaudo
18	Tutela dei dati personali
19	Individuazione delle unità organizzative
20	Rinvio dinamico
21	Entrata in vigore

## **Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
4. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
5. Fermo rimanendo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, I limiti d'importo definiti dal presente regolamento possono essere derogati con espressa motivata determinazione del responsabile del procedimento.

## **Art. 2 – Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia**

1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i lavori d'interesse della comunità locale nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 1, salvo dove diversamente indicato:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei contratti;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 12 del presente regolamento;
  - h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
  - i) altri casi previsti dal Codice dei contratti.
2. Per le casistiche dei lavori non comprese nell'elenco può essere utilizzata la procedura negoziata, nei limiti prescritti dal codice dei contratti.

### Art. 3 – Tipologia delle forniture e servizi che possono eseguirsi in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della casistica e nel rispetto dei limiti d'importo di seguito riportati:
  - a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, celebrazioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e sportive, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a **10.000** euro
  - b) spese di rappresentanza, per un importo fino a **5.000** euro
  - c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per un importo fino a **5.000** euro
  - d) acquisto materiale di cancelleria, stampati, ecc. per un importo fino a **25.000** euro
  - e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a **10.000** euro
  - f) lavori di traduzione, trascrizione, riordino archivi ed, eccezionalmente, lavori di copia, qualora l'amministrazione non possa provvedere con personale proprio, per un importo fino a **20.000** euro
  - g) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione riproduzione e simili, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo fino a **35.000** euro
  - h) spese di vestiario, per un importo fino a **10.000** euro
  - i) corsi di aggiornamento e perfezionamento, seminari, e simili. per un importo fino a **8.000** euro
  - j) noleggio ed acquisto di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori, per un importo fino a **20.000** euro
  - k) noleggio e acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, compreso l'acquisto di software applicativi e la relativa assistenza per un importo fino a **30.000** euro
  - l) noleggio e acquisto di mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e materiali vari per l'ufficio, e relative manutenzioni e riparazioni, per un importo fino a **25.000** euro
  - m) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi esterni, per un importo fino a **40.000** euro
  - n) acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi e autoveicoli, per un importo fino a **60.000** euro
  - o) acquisto carburante per automezzi comunali, per un importo fino a **25.000** euro
  - p) acquisto materiale inerte, bituminoso, conglomerati vari, cordonati e pavimentazioni per strade e piazze, per un importo fino a **40.000** euro
  - q) acquisto segnaletica stradale, per un importo fino a **20.000** euro;
  - r) acquisto materiale elettrico ed idraulico per manutenzione opere pubbliche, per un importo fino a **40.000** euro
  - s) acquisto materiale per manutenzione rete fognaria acque meteoriche, per un importo fino a **20.000** euro
  - t) acquisto materiale edile vario per manutenzione immobili comunali, per un importo fino a **50.000** euro
  - u) altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, per un importo fino a **30.000** euro

- v) servizi riportati sugli allegati II A e II B al codice dei contratti pubblici, per un importo fino a **80.000** euro
- w) altri servizi, per un importo fino a **60.000** euro
- x) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a **100.000** euro.

#### **Art. 4 – Esecuzione in economia in casi particolari**

1. Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì, nei seguenti casi e nei limiti di cui all'art. 1:
  - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
  - e. altri casi previsti dal Codice dei contratti.
2. I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

#### **Art. 5 –Responsabile del procedimento/dell'esecuzione**

1. L'esecuzione degli interventi prevista dal presente regolamento è disposta dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali.
2. Per i LAVORI in economia, il Responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento attuativo e, al tempo stesso, in conformità al principio di semplificazione. Egli determina i casi in cui si può procedere con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione degli interventi**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Art. 7 – Interventi in amministrazione diretta**

1. Il Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
2. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.
3. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

#### **Art. 8 – Interventi per cottimo fiduciario**

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idoneo soggetto, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.
2. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo previsto inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa), si può procedere con affidamento diretto, previo giudizio di congruità del prezzo da parte del RUP. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, occorre procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, consultando cinque operatori economici, individuati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori economici, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
  - quando sul territorio esiste una sola impresa idonea ad eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
  - per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
  - per il completamento di precedenti forniture;
  - nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
  - per i lavori di somma urgenza;
  - in altri casi adeguatamente motivati.
3. L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L..
4. L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera d'invito.
5. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo ai soggetti invitati di dichiarare nelle vigenti forme di legge il possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti del solo concorrente prescelto per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.
6. Per l'aggiudicazione dei LAVORI in economia nonché per le FORNITURE ed i SERVIZI può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera d'invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

7. La lettera d'invito viene redatta discrezionalmente dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione dell'ente.
8. L'invito alla gara informale viene trasmesso ai soggetti individuati per raccomandata con R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato, di regola, almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.
9. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera d'invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio.
10. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni.
11. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale.
12. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.
13. L'aggiudicazione, contenente l'impegno di spesa, è disposta con determinazione del Responsabile del servizio di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
14. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di vigilanza.
15. In materia di acquisizione di beni e di servizi, il Responsabile del procedimento può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP o dalla propria centrale regionale di acquisto o di altri enti pubblici quando ciò risulti opportuno, a sua discrezione; in alternativa, egli deve utilizzarne le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.
16. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento

#### **Art. 9 – Incarichi professionali e di collaborazione esterna**

1. Le procedure previste nell'art. 8 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni, e, in generale, degli incarichi professionali e di collaborazione esterna, compresi quelli in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi ecc.), a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni d'importo inferiore a **40.000,00** Euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal responsabile del procedimento sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.
3. Per le prestazioni d'importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento deve avvenire previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione ed all'effettiva configurabilità, nel caso specifico, di una

comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 8 del presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle normative di settore.

#### **Art. 10 – Esecuzione con il sistema misto**

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

#### **Art. 11 – Preventivi**

1. I preventivi, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, al soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato negli articoli 8 e 9.
3. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.
4. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
5. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

#### **Art. 12 Lavori d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto - costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.
3. Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente. Il verbale va allegato alla determinazione di affidamento della prestazione.

#### **Art. 13 Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
3. Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio che approva tali documenti con determinazione contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.
4. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori già realizzata.

#### **Art. 14 Stipulazione del contratto e garanzie**

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti dell'ente, gli stessi possono assumere:
  - a) la forma pubblica, quando avviene per atto di notaio;
  - b) la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario);
  - c) la forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'onere e della determinazione di aggiudicazione ("Letto e confermato"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).
2. I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, secondo la modalità individuata discrezionalmente dal Responsabile del procedimento.
3. I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.
4. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
  - a. l'oggetto della prestazione
  - b. i prezzi concordati
  - c. le condizioni di esecuzione
  - d. il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture (oppure: la durata del servizio)
  - e. le modalità di pagamento
  - f. le penalità in caso di ritardo
5. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'esecutore degli interventi. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa o privata ("tra e tra"), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto. Non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a IVA, se affidate con scrittura privata non autenticata.
6. I soggetti esecutori sono tenuti a presentare idonea garanzia fino al 10% dell'importo della prestazione, al netto degli oneri fiscali, qualora ciò sia stato richiesto sulla lettera invito. La garanzia



viene richiesta, di norma, per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, ferma restando la facoltà in capo al Responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi affidamento.

#### **Art. 15 – Tutela della sicurezza e regolarità del lavoro.**

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei LAVORI, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento sono disposti nel rispetto del capo III della Legge Regionale 13.7.2007, n. 38.

#### **Art. 16 – Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.
2. L'importo di perizia non può superare il 30 % dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

#### **Art. 17 – Pagamenti, contabilità e collaudo**

1. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione dell'intervento.
2. Per i LAVORI in economia è prevista la tenuta della contabilità ed il collaudo secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19 – Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono i responsabili dei servizi.

#### **Art. 20 – Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedentemente adottate in materia, in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

2. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo per quanto compatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE IN ECONOMIA (Lavori, Forniture di beni e servizi – Incarichi esterni)**

### **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>
1	Principi generali e ambito di applicazione
2	Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia
3	Tipologia delle forniture e servizi che possono eseguirsi in economia
4	Esecuzione in economia in casi particolari
5	Responsabile del procedimento/dell'esecuzione
6	Modalità di esecuzione degli interventi
7	Interventi in amministrazione diretta
8	Interventi per cottimo fiduciario
9	Incarichi professionali e di collaborazione esterna
10	Esecuzione con il sistema misto
11	Preventivi
12	Lavori d'urgenza
13	Lavori di somma urgenza
14	Stipulazione del contratto e garanzie
15	Tutela della sicurezza e regolarità del lavoro
16	Perizia suppletiva per maggiori spese
17	Pagamenti, contabilità e collaudo
18	Tutela dei dati personali
19	Individuazione delle unità organizzative
20	Rinvio dinamico
21	Entrata in vigore

## **Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione**

6. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
7. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
8. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
9. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
10. Fermo rimanendo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, I limiti d'importo definiti dal presente regolamento possono essere derogati con espressa motivata determinazione del responsabile del procedimento.

## **Art. 2 – Tipologia dei lavori che possono eseguirsi in economia**

3. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i lavori d'interesse della comunità locale nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 1, salvo dove diversamente indicato:
  - j) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei contratti;
  - k) manutenzione di opere o di impianti;
  - l) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - m) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - n) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - o) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
  - p) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 12 del presente regolamento;
  - q) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
  - r) altri casi previsti dal Codice dei contratti.
4. Per le casistiche dei lavori non comprese nell'elenco può essere utilizzata la procedura negoziata, nei limiti prescritti dal codice dei contratti.

### Art. 3 – Tipologia delle forniture e servizi che possono eseguirsi in economia

2. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della casistica e nel rispetto dei limiti d'importo di seguito riportati:
- y) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, celebrazioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e sportive, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a **10.000** euro
  - z) spese di rappresentanza, per un importo fino a **5.000** euro
  - aa) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per un importo fino a **5.000** euro
  - bb) acquisto materiale di cancelleria, stampati, ecc. per un importo fino a **25.000** euro
  - cc) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a **10.000** euro
  - dd) lavori di traduzione, trascrizione, riordino archivi ed, eccezionalmente, lavori di copia, qualora l'amministrazione non possa provvedere con personale proprio, per un importo fino a **20.000** euro
  - ee) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione riproduzione e simili, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo fino a **35.000** euro
  - ff) spese di vestiario, per un importo fino a **10.000** euro
  - gg) corsi di aggiornamento e perfezionamento, seminari, e simili. per un importo fino a **8.000** euro
  - hh) noleggio ed acquisto di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori, per un importo fino a **20.000** euro
  - ii) noleggio e acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, compreso l'acquisto di software applicativi e la relativa assistenza per un importo fino a **30.000** euro
  - jj) noleggio e acquisto di mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e materiali vari per l'ufficio, e relative manutenzioni e riparazioni, per un importo fino a **25.000** euro
  - kk) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi esterni, per un importo fino a **40.000** euro
  - ll) acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi e autoveicoli, per un importo fino a **60.000** euro
  - mm) acquisto carburante per automezzi comunali, per un importo fino a **25.000** euro
  - nn) acquisto materiale inerte, bituminoso, conglomerati vari, cordonati e pavimentazioni per strade e piazze, per un importo fino a **40.000** euro
  - oo) acquisto segnaletica stradale, per un importo fino a **20.000** euro;
  - pp) acquisto materiale elettrico ed idraulico per manutenzione opere pubbliche, per un importo fino a **40.000** euro
  - qq) acquisto materiale per manutenzione rete fognaria acque meteoriche, per un importo fino a **20.000** euro
  - rr) acquisto materiale edile vario per manutenzione immobili comunali, per un importo fino a **50.000** euro
  - ss) altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, per un importo fino a **30.000** euro

- tt) servizi riportati sugli allegati II A e II B al codice dei contratti pubblici, per un importo fino a **80.000** euro
- uu) altri servizi, per un importo fino a **60.000** euro
- vv) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a **100.000** euro.

#### **Art. 4 – Esecuzione in economia in casi particolari**

3. Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì, nei seguenti casi e nei limiti di cui all'art. 1:
  - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
  - e. altri casi previsti dal Codice dei contratti.
4. I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

#### **Art. 5 –Responsabile del procedimento/dell'esecuzione**

3. L'esecuzione degli interventi prevista dal presente regolamento è disposta dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali.
4. Per i LAVORI in economia, il Responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento attuativo e, al tempo stesso, in conformità al principio di semplificazione. Egli determina i casi in cui si può procedere con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione degli interventi**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - d) in amministrazione diretta;
  - e) a cottimo fiduciario;
  - f) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Art. 7 – Interventi in amministrazione diretta**

4. Il Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
5. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.
6. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

#### **Art. 8 – Interventi per cottimo fiduciario**

17. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idoneo soggetto, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.
18. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo previsto inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa), si può procedere con affidamento diretto, previo giudizio di congruità del prezzo da parte del RUP. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, occorre procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, consultando cinque operatori economici, individuati attraverso indagini di mercato o elenchi di operatori economici, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
  - quando sul territorio esiste una sola impresa idonea ad eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
  - per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
  - per il completamento di precedenti forniture;
  - nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
  - per i lavori di somma urgenza;
  - in altri casi adeguatamente motivati.
19. L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L..
20. L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera d'invito.
21. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo ai soggetti invitati di dichiarare nelle vigenti forme di legge il possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti del solo concorrente prescelto per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.
22. Per l'aggiudicazione dei LAVORI in economia nonché per le FORNITURE ed i SERVIZI può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera d'invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

23. La lettera d'invito viene redatta discrezionalmente dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione dell'ente.
24. L'invito alla gara informale viene trasmesso ai soggetti individuati per raccomandata con R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato, di regola, almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.
25. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera d'invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio.
26. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni.
27. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale.
28. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.
29. L'aggiudicazione, contenente l'impegno di spesa, è disposta con determinazione del Responsabile del servizio di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
30. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di vigilanza.
31. In materia di acquisizione di beni e di servizi, il Responsabile del procedimento può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP o dalla propria centrale regionale di acquisto o di altri enti pubblici quando ciò risulti opportuno, a sua discrezione; in alternativa, egli deve utilizzarne le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.
32. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento

#### **Art. 9 – Incarichi professionali e di collaborazione esterna**

4. Le procedure previste nell'art. 8 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni, e, in generale, degli incarichi professionali e di collaborazione esterna, compresi quelli in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi ecc.), a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.
5. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni d'importo inferiore a **40.000,00** Euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal responsabile del procedimento sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.
6. Per le prestazioni d'importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento deve avvenire previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione ed all'effettiva configurabilità, nel caso specifico, di una

comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 8 del presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle normative di settore.

#### **Art. 10 – Esecuzione con il sistema misto**

2. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

#### **Art. 11 – Preventivi**

6. I preventivi, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, al soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato negli articoli 8 e 9.
8. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.
9. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
10. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

#### **Art. 12 Lavori d'urgenza**

4. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
5. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto - costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.
6. Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente. Il verbale va allegato alla determinazione di affidamento della prestazione.

#### **Art. 13 Lavori di somma urgenza**

5. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.



6. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
7. Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio che approva tali documenti con determinazione contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.
8. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori già realizzata.

#### **Art. 14 Stipulazione del contratto e garanzie**

7. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti dell'ente, gli stessi possono assumere:
  - d) la forma pubblica, quando avviene per atto di notaio;
  - e) la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario);
  - f) la forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'oneri e della determinazione di aggiudicazione ("Letto e confermato"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).
8. I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, secondo la modalità individuata discrezionalmente dal Responsabile del procedimento.
9. I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.
10. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
  - a. l'oggetto della prestazione
  - b. i prezzi concordati
  - c. le condizioni di esecuzione
  - d. il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture (oppure: la durata del servizio)
  - e. le modalità di pagamento
  - f. le penalità in caso di ritardo
11. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'esecutore degli interventi. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa o privata ("tra e tra"), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto. Non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a IVA, se affidate con scrittura privata non autenticata.
12. I soggetti esecutori sono tenuti a presentare idonea garanzia fino al 10% dell'importo della prestazione, al netto degli oneri fiscali, qualora ciò sia stato richiesto sulla lettera invito. La garanzia

viene richiesta, di norma, per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, ferma restando la facoltà in capo al Responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi affidamento.

#### **Art. 15 – Tutela della sicurezza e regolarità del lavoro.**

3. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei LAVORI, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento sono disposti nel rispetto del capo III della Legge Regionale 13.7.2007, n. 38.

#### **Art. 16 – Perizia suppletiva per maggiori spese**

3. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.
4. L'importo di perizia non può superare il 30 % dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

#### **Art. 17 – Pagamenti, contabilità e collaudo**

3. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione dell'intervento.
4. Per i LAVORI in economia è prevista la tenuta della contabilità ed il collaudo secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

2. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19 – Individuazione delle unità organizzative**

2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono i responsabili dei servizi.

#### **Art. 20 – Rinvio dinamico**

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore**

4. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedentemente adottate in materia, in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

5. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo per quanto compatibili.
6. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.